



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DETERMINAZIONE : AREA TECNICA

**IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AI SENSI ARTT. 4
E 17 D.LGS. 50/2016 - PATROCINIO LEGALE PER
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE
D'APPELLO DI ROMA AVVERSO SENTENZA N. 19699/2017.**

NR. Progr.

546

Data

15/11/2017

Copertura Finanziaria



Titolo

5

Classe

1

Sottoclasse

0

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AI SENSI ARTT. 4 E 17 D.LGS. 50/2016 - PATROCINIO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI ROMA AVVERSO SENTENZA N. 19699/2017.

IL DIRETTORE AREA TECNICA

Premesso:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 15.07.2014, esecutiva, si affidava incarico per la difesa delle ragioni del Comune al Prof. Avv. Danilo Galletti del Foro di Bologna a seguito della chiamata in causa del Comune di Anzola dell'Emilia avanti al Tribunale Civile di Roma in sede giurisdizionale;
- che il Tribunale Civile di Roma ha emesso la sentenza n. 19699/2017 in data 18.10.2017, acquisita al Protocollo in data 03.11.2017 al n. 24.330;
- che il difensore incaricato dall'Ente per la difesa dinanzi al Tribunale Civile di Roma, con nota del 31.10.2017 ha consigliato di proporre appello avverso la predetta sentenza dallo stesso ritenuta errata;

Visto l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sulla base del quale spettano ai Direttori di Area gli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Considerato che l'Amministrazione ha ritenuto necessario costituirsi nel predetto giudizio al fine di tutelare le ragioni del Comune e che la mancata costituzione in giudizio potrebbe causare un danno grave all'Ente e che a tal fine con deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 13.11.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, si è stabilito di resistere in giudizio davanti alla Corte d'Appello di Roma avverso la sentenza n. 19699/2017 emessa dal Tribunale Civile di Roma;

Rilevato che:

- il Comune di Anzola dell'Emilia non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;
- l'art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo Codice degli Appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della Legge 09.02.1982 n. 31 e ss.mm.ii.";
- la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del Codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";
- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 Euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2 - lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;

- il medesimo art. 36, comma 1 - lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 consente di affidare direttamente un servizio di importo inferiore a € 40.000,00 anche senza consultazione di due o più operatori in analogia con quanto dispone l'art. 36, comma 2 - lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che:

- è necessario contemperare il rispetto dei principi richiamati nel D.Lgs. n. 50/2016 con il rispetto dei termini processuali imposti dalla procedura al fine di perseguire gli obiettivi di efficacia e tempestività dell'azione amministrativa;
- in applicazione di detti principi generali di proporzionalità e di ragionevolezza, deve ammettersi l'affidamento diretto dell'incarico legale entro la soglia dei 40.000,00 Euro, in presenza di adeguata motivazione sulla oggettiva incompatibilità dell'indugio di una regolare procedura selettiva ad evidenza pubblica rispetto alla primaria necessità della osservanza di perentori termini per la costituzione e difesa in giudizio dell'ente;

Dato atto che con la sopra citata deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 13.11.2017 si è dato atto che l'urgenza ed impellenza della costituzione in giudizio in appello (con la notifica dell'atto di appello) entro il termine del 18 novembre 2017 non consente di espletare una procedura di gara tra più professionisti evidenziando l'opportunità, anche in termini di economicità del procedimento, di conferire l'incarico al medesimo legale che, avendo già condotto avanti al Tribunale Civile di Roma la vertenza di cui sopra, risulta avere piena conoscenza della stessa sia dal punto di vista tecnico giuridico sia di conoscenza diretta dei fatti;

Ritenuto di conferire, in esecuzione della deliberazione sopra citata, incarico di patrocinio legale per la tutela degli interessi del Comune nel procedimento sopra richiamato;

Evidenziato che il Prof. Avv. Danilo Galletti, dello Studio Galletti & Partners di Bologna, avvocato esperto di diritto commerciale, societario, fallimentare e industriale, contenziosi in materia fallimentare, azioni giudiziarie, possiede tuttora le competenze necessarie allo svolgimento dell'incarico, comprovate dal curriculum agli atti e che non vi sono motivi ostativi al conferimento di tale incarico ed, in particolare, non vi sono cause in corso intentate dal predetto professionista per conto di controparti avverso il Comune di Anzola dell'Emilia;

Considerato che la predetta deliberazione di G.C. n. 154/2017 dà mandato al Direttore dell'Area Tecnica di provvedere al seguito di competenza ed al conseguente impegno di spesa calcolata, secondo il preventivo prodotto dal medesimo Prof. Avv. Danilo Galletti, dello Studio Galletti & Partners di Bologna, e pervenuto al Prot. n. 24.823/2017, ai sensi del D.M. n. 55/2014 ed al netto del ribasso offerto, pari ad € 15.000,00 oltre oneri di legge;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e successive integrazioni e modificazioni, riguardante il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in particolare:

- l'art. 36, comma 2 - lettera a), il quale prevede che per gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 Euro si procede mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

- l'art. 37, comma 1, il quale prevede che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ai 40.000 Euro;

Ritenuto pertanto, per tutto quanto sopra esposto e motivato:

- congruo e accettabile il preventivo di spesa presentato dal Prof. Avv. Danilo Galletti, professionista esperto in diritto amministrativo che, come si evince dal Curriculum Vitae, può garantire qualità e celerità della prestazione, rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- di poter affidare l'incarico di collaborazione temporanea prevedendo una spesa complessiva di € 21.886,80;

Vista la dichiarazione, debitamente sottoscritta dal Prof. Avv. Danilo Galletti, assunta al Prot. n. 25.040 del 13.10.2017, attestante l'insussistenza di conflitto di interessi con la P.A. (art. 42 D.Lgs. n. 50/2016) e di insussistenza delle cause di esclusione (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016);

Atteso che in relazione a detto incarico viene allegato lo schema di disciplinare di incarico;

Considerato che si è provveduto a registrare tale attività all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per cui il CIG rilasciato è: Z2F20Co4A3;

Viste le vigenti normative:

- la Legge n. 136/2010 ed in particolare l'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e successiva modificazione;
- la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" in particolare l'art. 23;

Dato atto che i rapporti con il Professionista saranno regolati da apposito disciplinare di incarico che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 in data 29.11.2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2017/2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 27.02.2017, esecutiva, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2017/2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 27.02.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019;
- la deliberazione di G.C. n. 34 del 02.03.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 – parte finanziaria, e contestualmente sono stati attribuiti i relativi fondi e assegnate le risorse;
- la deliberazione di G.C. n. 89 del 13.06.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 – parte obiettivi;

Richiamati inoltre:

- l'articolo 183, comma 8, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che: *“Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”*;
- l'articolo 56, comma 6, del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 il quale dispone che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa *“ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”*;
- la circolare n. 5/2016 della Ragioneria generale dello Stato, illustrativa delle nuove regole sul pareggio di bilancio, la quale scrive al par. C.3 rubricato *“Contenimento della spesa”* quanto segue: *“Ne discende, pertanto, che, oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria, il predetto funzionario deve verificare anche la compatibilità della propria attività di impegno e pagamento con i limiti previsti di concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica. In particolare, per l'anno 2016, deve verificare la coerenza della propria attività di impegno rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione (cfr. paragrafi C.1 e C.2). La violazione dell'obbligo di accertamento in questione comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa a carico del predetto funzionario”*;

Visti infine:

- il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale dei contratti;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- l'art. 32 del vigente Statuto Comunale;
- l'art. 22 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 184/2010, esecutiva;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del Bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

Atteso che la presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella apposita sezione del sito web, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del Decreto Legislativo n. 33/2013;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa indicate:

- 1) Di conferire l'incarico difensivo, nell'ambito del procedimento emarginato in narrativa, per la tutela degli interessi dell'Ente mediante incarico al Prof. Avv. Danilo Galletti, dello Studio Galletti & Partners di Bologna, a seguito della deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 13.11.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui si è disposto il mandato di rappresentare e difendere il Comune di Anzola dell'Emilia nel giudizio in questione, con ogni facoltà di legge;
- 2) Di dare atto che l'onorario spettante al Prof. Avv. Danilo Galletti, come da preventivo pervenuto al Prot. n. 24.823/2017, risulta pari ad € 15.000,00 oltre oneri di legge per complessivi € 21.886,80, e di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 21.886,80 corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili;
- 3) Di dare atto che i rapporti con il Professionista sono regolati da disciplinare d'incarico che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- 4) Di imputare la somma di € 21.886,80 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione sul Capitolo contenuto nel prospetto riepilogativo allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (CIG Z2F20Co4A3) così ripartita:
 - € 5.525,00 sul Capitolo 18137 art. 254 anno 2017;
 - € 819,00 sul Capitolo 91137 art. 251 anno 2017;
 - € 13.500,00 sul Capitolo 18137 art. 254 anno 2018;
 - € 2.042,80 sul Capitolo 91137 art. 251 anno 2018;
- 5) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 56, comma 6, del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della Legge n. 208/2015:

Data esecuzione della prestazione	Data emissione della fattura	Scadenza pagamento	Importo
31.12.2018 (o comunque alla data di emissione della sentenza di secondo grado)	Acconto pari ad Euro 5.000,00 – oltre oneri – anno 2018. Saldo restante quota ad emissione della sentenza di secondo grado	60 giorni data emissione fattura	€ 21.886,80

- 6) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto Direttore d'Area competente;

DETERMINAZIONE NR. 546 DEL 15/11/2017

- 7) Di dare atto che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 8) Di dare atto che la liquidazione e il pagamento delle fatture verranno effettuati con riferimento alle norme e procedure vigenti.

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA
(Arch. Aldo Ansaloni)

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

Rep. n° _____

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA

LEGALE A DIFESA NEL RICORSO IN CORTE DI APPELLO

AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA n. 19699

DEL 19 OTTOBRE 2017

(Codice Identificativo di Gara - CIG Z2F20Co4A3)

L'anno _____, il giorno _____ del mese di

_____, con la presente scrittura privata a valere ad ogni

effetto di legge, tra il **Comune di Anzola dell'Emilia** (C.F.:

_____), rappresentato da Arch. Aldo Ansaloni, nato a Sestola il

16/10/1957, in qualità di Direttore dell'Area Tecnica, di seguito

denominato "Comune"

e

Il Prof. Avv. **Danilo Galletti**, nato a _____ in data

_____, con studio a _____ - in Via _____

(C.F.: _____) di seguito denominato "Professionista";

Premesso che:

con delibera di Giunta comunale n. 154 in data del 13/11/2017 è stato

autorizzato il Sindaco a costituirsi per ricorso in Corte di Appello sulla

sentenza di primo grado del Tribunale di Roma N. 19699 DEL 19

OTTOBRE 2017

Richiamata la determinazione n. _____ del _____ con la quale è

stato approvato lo schema di disciplinare per l'affidamento dell'incarico in

	oggetto ed il curriculum professionale allegato alla determina stessa;	
	si conviene e si stipula quanto segue:	
	ART. 1 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO E CONTENUTO	
	Il Comune conferisce all’Avv. Danilo Galletti, che accetta, l’incarico di	
	assistenza legale per la costituzione in giudizio presso alla Corte di Appello	
	di Roma avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma n. 19699	
	del 19 ottobre 2017 riguardante l’escussione della polizza fideiussoria	
	rilasciata in favore del Comune da ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V.	
	cui è subentrata in seguito a fusione ATRADIUS CREDITP Y CAUCION S.A.	
	DE SEGUROS Y REASEGUROS	
	L’incaricato è tenuto ad eseguire direttamente le prestazioni previste nel	
	presente disciplinare, con espresso divieto di cedere ad altri le prestazioni	
	sopra descritte se non per i casi previsti dalla normativa in materia di	
	processo amministrativo.	
	All’atto della sottoscrizione del presente disciplinare, all’incaricato viene	
	consegnata copia del Codice di Comportamento, approvato con	
	deliberazione di Giunta Comunale n. 176 in data 17/12/2013.	
	Il professionista incaricato ha la più ampia facoltà di motivazione degli atti	
	redatti nell’interesse del Comune di Anzola dell’Emilia.	
	ART. 2 – DURATA	
	il rapporto contrattuale avrà durata con decorrenza dalla data della stipula	
	del presente contratto ed avrà termine con la chiusura della vertenza	
	complessiva degli adempimenti di registrazione di rito	
	ART. 3 – CORRISPETTIVO E MODALITÀ’ DI LIQUIDAZIONE	
	A corrispettivo di tale prestazione, il Comune corrisponde all’incaricato il	
	2	

	compenso professionale pari ad € € 21.886,80 (così distinto: € 15.000,00	
	più spese generali determinate in una incidenza percentuale rispetto	
	all'importo indicato pari al 15% oltre oneri di legge (CAP e IVA) e relativa	
	applicazione della ritenuta d'acconto del 20% , come da preventivo	
	pervenuto al protocollo comunale n. 24823 in data del 10/11/2'017.	
	Tale compenso professionale è quantificato dalle parti secondo quanto	
	previsto dall'art. 13 del L. 31.12.2012 n.247 e dal D.M. 10/03/2014 n. 55.	
	Le competenze di cui al presente articolo verranno corrisposte, previa	
	emissione di fattura da parte del Professionista, con le seguenti modalità:	
	- € 5.000,00 oltre IVA e CAP (per complessivo acconto € 6.344,00) – pari	
	a circa 1/3 del compenso complessivo pattuito – entro 60 giorni dalla	
	sottoscrizione del presente atto previa fattura emessa dal professionista	
	nell'anno 2018;	
	- € 12.250,00 (oltre IVA e CAP) - pari al restante importo del compenso	
	complessivo pattuito – entro 60 giorni dalla cessazione del grado di giudizio	
	per cui l'incarico viene conferito e a saldo delle competenze dovute;	
	Sono fatte salve le indicazioni riportate successivamente nell'articolato	
	riguardanti eventuali errori di fatturazione ovvero carenze di regolarità	
	contributiva che possono dar luogo a sospensione dei termini.	
	Il Professionista accettando il compenso determinato come sopra	
	determinato, si impegna a non pretendere ulteriori compensi professionali	
	per il presente giudizio, ritenendo ampiamente soddisfatta la prestazione	
	professionale per l'intero giudizio.	
	Con la sottoscrizione del presente disciplinare, il Professionista, ai sensi	
	dell'art. 2223 del Codice Civile, riconosce che la misura del compenso è	
	3	

	adeguata all'importanza dell'incarico e al decoro della professione e dichiara	
	di essere integralmente soddisfatto.	
	Inoltre, in caso di soccombenza di controparte con contestuale condanna	
	alle spese di lite il Professionista, qualora il giudice non abbia stabilito la	
	parziale compensazione delle spese, si riterrà interamente soddisfatto, di	
	ogni sua competenza ed avere, nella misura determinata dal giudice e non	
	potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo. In tal caso il	
	Professionista dovrà procedere autonomamente al recupero delle stesse.	
	Il Professionista si impegna a comunicare al Comune il livello di complessità	
	dell'incarico, a trasmettere copia degli atti di parte relativi al Giudizio e a	
	relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di	
	volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia	
	scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa	
	la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del	
	Comune.	
	L'incarico comprende anche la eventuale predisposizione di atti di	
	transazione della vertenza.	
	Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in	
	relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il	
	Professionista assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il	
	tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.	
	Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività di	
	difesa legale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per	
	l'incarico principale, e dettagliatamente indicato nella presente.	
	Il Professionista incaricato comunicherà per iscritto e con la massima	
	4	

	celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella	
	stessa sede il Professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica	
	idonea a tutelare gli interessi del Comune ivi comprese istruzioni e direttive	
	necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e	
	prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.	
	In caso di recesso del Comune o di recesso del Professionista per giusta	
	causa, il compenso pattuito sarà rimodulato valutando proporzionalmente	
	l'attività svolta sino al momento del recesso.	
	Il Professionista incaricato si impegna anche a curare le fasi successive	
	relative alla registrazione della sentenza. In particolare è onere per il	
	Professionista incaricato provvedere a comunicare al Comune l'importo	
	dovuto per spese di registrazione, tenuto conto dell'esito del giudizio;	
	Le prestazioni di cui al presente disciplinare sono configurate in un	
	rapporto di lavoro autonomo ai sensi degli artt. 2222 – 2237 C.C. e verranno	
	espletate dal Professionista, in piena autonomia, senza vincoli di	
	subordinazione e quindi, fuori da quelle che sono le caratteristiche tipiche	
	del lavoro dipendente.	
	Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del	
	Comune, il Professionista incaricato deve ricorrere all'assistenza di un	
	domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal Professionista incaricato. In	
	ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti	
	richiesti dalla presente convenzione per il Professionista incaricato	
	principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune	
	committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri	
	aggiuntivi per il Comune rispetto a quanto indicato nel preventivo di spese	
	5	

richiamato.

Il rischio per l'esatto adempimento delle prestazioni pattuite, ricade esclusivamente sul Professionista salvo casi di forza maggiore. A tal proposito le parti danno atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5 lett. e) del D.L. 138/2011, il Professionista risulta essere assicurato, così come attestato nell'apposita dichiarazione, per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività Professionale con Polizza GENERALI polizza n. 370502123: data stipula 28/09/2017 - data scadenza 27/09/2019

- GENERALI polizza n. 370502147: data stipula 28/09/2017 - data scadenza 27/09/2019

- ALLIANZ polizza n. 727416406: data stipula 31/12/2016 - data scadenza 31/12/2017

Ogni modifica a quanto previsto nel presente contratto non avrà alcun valore se non approvata dalle parti per iscritto.

La liquidazione di ogni singola fattura (nei limiti e con le modalità di cui a precedenti punti avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima. In caso di fattura irregolare o di certificazione di non regolarità contributiva, il termine di pagamento verrà interrotto dalla data di contestazione del Comune. Il Professionista ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.e i, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari indicati nella legge medesima.

I pagamenti a favore del Professionista relativi all'incarico oggetto del presente contratto saranno effettuati esclusivamente sul conto corrente dedicato indicato dal Professionista, conformemente a quanto previsto

	dall'art. 3 di cui sopra. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale,	
	ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle	
	operazioni, determina la risoluzione di diritto del presente contratto.	
	Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del citato d. Lgs. n.	
	196/2003, informa il Professionista, il quale ne prende atto e dà il relativo	
	consenso, che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione	
	esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli	
	obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.	
	Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso,	
	Le parti, nella loro libertà negoziale, concordano nello stabilire che il	
	corrispettivo derivante dal presente disciplinare sarà pagato entro il termine	
	di 60 giorni, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs.231/2002 , dalla data di	
	ricevimento della fattura o documento equivalente.	
	I termini di pagamento sono sospesi per il tempo necessario all'acquisizione	
	dei documenti attestanti la regolarità contributiva ed a verificare l'obbligo di	
	pagamento delle somme iscritte a ruolo ex-art. 48 bis del D.P.R.602/1973	
	qualora previsto.	
	In caso di fatture o documenti equivalenti incompleti, privi dei riferimenti	
	di cui sopra, e nel caso in cui il Responsabile del procedimento di spesa	
	riscontri elementi o circostanze che impediscono la liquidazione della	
	fattura o del documento equivalente provvederà a darne comunicazione	
	formale al fornitore. La comunicazione sospende i termini di pagamento	
	fino a quando non vengano rimossi gli elementi o le circostanze comunicate	
	e comunque per un massimo di mesi sei. Decorso tale termine senza che	
	siano maturate le condizioni per procedere alla liquidazione della fattura la	
	7	

stessa viene restituita con contestuale richiesta di nota di accredito.

Art. 5 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Il Legale incaricato dichiara, ed il Comune ne prende atto, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi; dichiara, altresì, che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico oggetto del presente atto alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il Professionista nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Al Professionista non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza. Il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'eventuale insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate.

ART. 6 – RECESSO

Le parti potranno recedere dal presente atto in qualunque momento, salvo



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

BOLOGNA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Progressivo	Data	Oggetto
546	15/11/2017	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AI SENSI ARTT. 4 E 17 D.LGS. 50/2016 - PATROCINIO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI ROMA AVVERSO SENTENZA N. 19699/2017.

IMPEGNI DI SPESA						
Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo Codice bilancio		Descrizione
2017	18137	2017	254	5.525,00 1.01.08.03.00	STUDIO LEGALE GALLETTI & PARTNERS	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI PER PROCEDIMENTI RIGUARDANTI L'AREA TECNICA- PATROCINIO LEGALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO
	CIG Z2F20C04A3					
2018	18137	2018	254	13.500,00 1.01.08.03.00	STUDIO LEGALE GALLETTI & PARTNERS	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI PER PROCEDIMENTI RIGUARDANTI L'AREA TECNICA- PATROCINIO LEGALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO
	CIG Z2F20C04A3					
2018	91137	2018	251	2.042,80 1.09.01.03.00	STUDIO LEGALE GALLETTI & PARTNERS	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
	CIG Z2F20C04A3					
2017	91137	2017	251	819,00 1.09.01.03.00	STUDIO LEGALE GALLETTI & PARTNERS	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
	CIG Z2F20C04A3					

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

21.886,80